



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La Circolare per i clienti

15 marzo 2018

Anteprima

MISE: riforma Camere di Commercio	pag. 2
La disclosure non finanziaria sotto la lente dei Commercialisti	pag. 2
Enti Locali, nuovi strumenti d'ausilio dal CNDCEC	pag. 3
Turismo, al via la formula del Condhotel	pag. 4
Efficienza energetica, al via il Fondo nazionale	pag. 5
Terremotati, rateizzazione delle ritenute anche per i disoccupati	pag. 6
Tirocinio revisori, on-line le Linee Guida	pag. 7
Dogane, la semplificazione procede	pag. 8
Canone RAI, in G.U. il Decreto che alza la soglia di esenzione	pag. 9
Agenzia delle Entrate, un unico indirizzo per gli interpelli "centrali"	pag. 10

Adempimenti

Al 3 aprile la spedizione telematica del Modello EAS	pag. 12
----------------------------------------------------------------------	---------

Guide operative

PIR: il regime fiscale agevolato chiarito dall'Agenzia delle Entrate	pag. 16
--------------------------------------------------------------------------------------	---------



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

FISCO

Registro delle imprese

MISE: riforma Camere di Commercio

È stato pubblicato, sul sito ufficiale del MISE, ai sensi del [D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219](#), il Decreto in corso di pubblicazione sulla G.U., mediante il quale sono rideterminate le **circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio**.

Il Decreto del Ministero, definendo il nuovo assetto territoriale e prevedendo, altresì, la razionalizzazione e la riduzione delle Unioni regionali e delle aziende speciali, dispone la **riduzione delle Camere di Commercio a 60**, dalle originarie 150. Ciò avverrà ad opera di commissari nominati ad acta - indicati nell'allegato B - i quali hanno avviato, a partire dal 1° marzo, i 18 processi di accorpamento finalizzati alla suddetta riduzione.

In tal modo, attraverso l'emanazione del Decreto in questione, giunge a compimento il processo di riforma, che era stato precedentemente arrestato dalla sentenza della Corte Costituzionale del dicembre 2017.

[MISE, Decreto 16 febbraio 2018](#)

[MISE, Decreto 16 febbraio 2018, ALLEGATO A](#)

[MISE, Decreto 16 febbraio 2018, ALLEGATO B](#)

[MISE, Decreto 16 febbraio 2018, ALLEGATO C](#)

[MISE, Decreto 16 febbraio 2018, ALLEGATO D](#)

[D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219](#)

CNDCEC

Fiscalità internazionale

Voluntary disclosure

La disclosure non finanziaria sotto la lente dei Commercialisti

“Rilevanza (e materialità) nella disclosure non finanziaria” è questo il titolo dell'ultimo documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il lavoro prende le mosse dalle disposizioni contenute nel [D.Lgs. n. 254/2016](#), che recepisce la [direttiva 2014/95/UE](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

riguardante la **comunicazione di informazioni di carattere non finanziario** e di informazioni sulla diversità nella composizione degli organi di amministrazione, gestione e controllo di imprese e gruppi di grandi dimensioni. Il nuovo Decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 gennaio 2017, si applica agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal **1° gennaio 2017**.

Le **nuove disposizioni**, secondo gli autori del documento, rappresentano “un’importante innovazione nella comunicazione di informazioni attinenti alla “sostenibilità” che interessa, nello specifico, le **imprese di dimensioni rilevanti**. E, d’altra parte, tali imprese daranno verosimilmente una spinta all’intero sistema della **sustainability disclosure**, promuovendone la diffusione anche tra le imprese che, pur non essendo direttamente obbligate dalla normativa, operino in qualità di fornitori di quante vi si debbano attenere, nell’ambito di una “catena sostenibile del valore”.

In questo contesto, il documento dei Commercialisti si addentra nel campo della definizione, dei confini e dell’applicazione dei concetti/principi di rilevanza e materialità rispetto ai quali sembra potersi ravvisare una certa ambiguità, “con riguardo sia al modo in cui sono sviluppati e declinati nei documenti degli operatori di settore sia alle interpretazioni che in questi mesi ne hanno fornito diverse istituzioni proprio con riferimento al rapporto tra la direttiva di disclosure non-financial e il decreto che l’ha recepita”.

[CNDCEC, Documento 7 marzo 2018](#)

[D.Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254](#)

CNDCEC

Revisione enti locali

Enti Locali, nuovi strumenti d’ausilio dal CNDCEC

Sono stati pubblicati il 7 marzo 2018, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti due strumenti d’ausilio per i revisori degli enti locali: si tratta dello **schema di relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione** e della **bozza di parere sulla delibera di “riaccertamento ordinario dei residui”**.

Lo schema della relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, elaborato unitamente all’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti Locali (Ancrel), è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile” del T.U.E.L. ([D.Lgs. n. 267/2000](#)) e dei **principi contabili** generali allegati al [D.Lgs. n. 118/2011](#). Il documento, composto di un testo word con traccia della relazione dell’organo di revisione e da tabelle in formato excel, tiene

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

conto delle norme emanate fino al 31 dicembre 2017. Come ricordato in una nota dai Commercialisti, per la formulazione della relazione e per l'esercizio delle sue funzioni, l'organo di revisione può avvalersi dei primi tre principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio nazionale dei commercialisti.

La bozza di parere sulla delibera di "riaccertamento ordinario dei residui", consistente in un testo word con traccia del **parere** dell'organo di revisione corredato da commenti in corsivetto e in colore azzurro e da tabelle in formato excel editabili, costituisce, scrivono dal Consiglio Nazionale, "soltanto **una traccia** per la formazione del parere da parte dell'organo di revisione, il quale resta esclusivo responsabile nei rapporti con tutti i soggetti dello stesso destinatari".

[D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#)

[D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#)

Immobili

Turismo, al via la formula del Condhotel

A partire **dal 21 marzo** anche in Italia esisteranno i "**Condhotel**", ovvero le strutture turistiche a metà tra i condomini e gli alberghi. Il [D.P.C.M. 22 gennaio 2018](#) che regola la nuova formula alberghiera è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018.

La novità consiste nella possibilità offerta agli albergatori di vendere le **stanze dotate di cucina**, pertanto autonome e indipendenti, a villeggianti, i quali, utilizzate le camere in modo esclusivo per le proprie ferie, le danno a loro volta in affitto nei periodi di inutilizzo, affidando l'incarico al gestore della struttura alberghiera e dividendo con lui i ricavi.

La nuova formula, pensata per **diversificare l'offerta turistica**, è soggetta a tutta una serie di requisiti e limiti: tra questi, la possibilità di trasformare in mini-appartamenti da alienare al massimo il **40% della superficie dell'hotel**. Le camere, poi, potranno anche non trovarsi all'interno dell'hotel purché non ne siano distanti più **di 200 metri lineari**.

Sempre lo stesso decreto che istituisce i Condhotel indica i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera ai **mini-appartamenti** alienati (che diventano unità abitative a destinazione residenziale). Le Regioni, con propri provvedimenti, dovranno disciplinare le modalità

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS
Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

per l'avvio e l'esercizio dell'attività dei Condhotel nel rispetto della legislazione vigente e delle disposizioni del nuovo decreto.

[D.P.C.M 22 gennaio 2018, n. 13_G.U. 6 marzo 2018, n. 54](#)

Risparmio energetico

Registro delle imprese

Detrazioni per risparmio energetico

Efficienza energetica, al via il Fondo nazionale

Riduzione dei consumi di energia nei processi industriali, realizzazione e ampliamento di reti per il teleriscaldamento, efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa l'illuminazione pubblica, riqualificazione energetica degli edifici.

Saranno questi i quattro interventi di efficienza energetica sostenuti dal nuovo **Fondo Nazionale** disciplinato dal [Decreto 22 dicembre 2017](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo scorso. Le agevolazioni garantite dal Fondo consistono in:

- a) **garanzia** su singole operazioni di finanziamento;
- b) **finanziamento agevolato per gli investimenti**, di importo non superiore al 70% dei costi agevolabili, a un tasso fisso pari a 0,25% e della durata massima di dieci anni, oltre a un periodo di utilizzo e preammortamento commisurato alla durata dello specifico progetto facente parte del programma di sviluppo e, comunque, non superiore a tre anni. Le due agevolazioni possono essere concesse singolarmente, o essere cumulate. In ogni caso l'impresa beneficiaria deve apportare un contributo finanziario non inferiore al 15% del costo del progetto.

I requisiti richiesti alle imprese, alla data di presentazione della domanda, per accedere a tali agevolazioni sono:

1. essere **regolarmente costituite** da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
2. essere nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
 3. provvedere a **tenere una contabilità separata dell'operazione** attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
 4. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 5. trovarsi **in regola** con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
 6. non trovarsi in condizioni tali da risultare **impresa in difficoltà**;
 7. qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto.

[MISE, Decreto 22 dicembre 2017_G.U. 6 marzo 2018, n. 54](#)

Rateazione

Terremotati, rateizzazione delle ritenute anche per i disoccupati

Il diritto alla rateazione delle ritenute non operate, riconosciuto ai cittadini residenti nelle zone colpite dal terremoto dell'agosto 2016, sussiste anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ad esempio per **sopravvenuta inoccupazione**, nonché in caso di revoca della sospensione già richiesta.

È questo il chiarimento più rilevante contenuto nella [Risoluzione n. 19/E](#), pubblicata il 6 marzo 2018 dall'Agenzia delle Entrate. La questione riguarda la ripresa della riscossione delle ritenute sospese

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

dal D.L. n. 189/2016 che, ai sensi dell'[art. 48](#) di tale decreto, deve avvenire **entro il 31 maggio 2018**. A partire da tale data, il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo. Secondo quanto chiarito dalla nuova prassi, a tale rateizzazione può accedere anche chi ha perso nel frattempo il lavoro e chi si è visto revocare la sospensione già richiesta.

Affinché i contribuenti provvedano al versamento, è **necessario che i sostituti d'imposta operino il conguaglio di fine anno** (o di cessazione del rapporto) e indichino nella Certificazione Unica l'ammontare delle ritenute operate e quello delle ritenute sospese.

Altra indicazione fornita dalle Entrate, con la Risoluzione in commento, riguarda **l'ipotesi del decesso del soggetto** che ha richiesto al proprio sostituto d'imposta la rateazione: in tali casi il diritto alla rateazione sussiste anche in capo agli eredi, i quali rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. A loro favore opererà la sospensione prevista dall'[art. 65](#) del D.P.R. n. 600/1973, che proroga di sei mesi i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa.

[Agenzia delle Entrate, Risoluzione 6 marzo 2018, n. 19/E](#)

[Art. 48, D.L. 17 ottobre 2016, n. 189](#)

[Art. 65, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600](#)

[Revisore legale dei conti](#)

[CNDCEC](#)

[Ordinamento professionale](#)

Tirocinio revisori, on-line le Linee Guida

Sono state pubblicate il 5 marzo 2018, sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, le **Linee Guida** per lo **svolgimento del tirocinio in materia di revisione legale dei conti** e l'annessa relazione illustrativa. Il documento, già sottoposto ad una consultazione pubblica delle categorie interessate, contiene le istruzioni in ordine alle modalità di svolgimento del tirocinio, nel rispetto del quadro normativo di riferimento, rivolgendosi sia ai tirocinanti che ai revisori legali ("*dominus*") cui è affidata l'effettiva maturazione professionale del praticante.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, le nuove Linee rappresentano un intervento che si muove su **due diversi piani**: il primo, di natura qualitativa, *“persegue il miglioramento delle competenze degli aspiranti revisori legali assicurandone l'applicazione nelle attività che sono proprie del revisore legale”*; il secondo *“ottimizza il contenuto delle relazioni periodiche attraverso le quali il tirocinio viene valutato, di modo che la relazione non si esaurisca in un mero adempimento formale ma offra un grado di dettaglio adeguato ad una piena comprensione delle attività svolte e delle capacità tecnico professionali concretamente maturate”*.

Le Linee Guida costituiscono, inoltre, un ausilio per l'aspirante revisore legale nel momento della predisposizione **della relazione periodica**, di cui è proposto un modello-tipo. Sul punto, dalla Ragioneria fanno sapere che è in corso l'aggiornamento del modello on-line di compilazione della relazione annuale, che sarà reso disponibile a breve nell'apposita sezione del sito istituzionale. “Nelle more” si legge in una nota della Ragioneria *“è possibile continuare ad utilizzare il **modello TR-04**, avendo cura che dallo stesso emergano tutte quelle informazioni che sono essenziali per una piena comprensione dell'attività di revisione legale cui il tirocinante ha in concreto assistito o partecipato, in coerenza con i criteri enunciati dalle Linee guida”*.

[MEF, Linee Guida Tirocinio](#)

[MEF, Relazione illustrativa Tirocinio](#)

[MEF, Determina, Approvazione Linee Guida, 23 febbraio 2018](#)

Regimi doganali

Operazioni con l'estero

Dogane, la semplificazione procede

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato il 5 marzo 2018 sul proprio sito internet istituzionale la versione finale, tradotta in italiano, dell'emendamento alla Parte VI[^] “Semplificazioni” del **Manuale Transito** con particolare riferimento alla facilitazione del **documento di trasporto elettronico (ETD)** utilizzato in luogo della dichiarazione in dogana per vincolare **le merci al regime di transito unionale**. Il documento è stato diramato unitamente alla [Nota n. 25515/RU](#) del 5 marzo 2018 che ne riassume i contenuti.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Le nuove **semplificazioni** riguardano, in particolare, le formalità che attengono al trasporto di merci per via aerea e per via marittima. Le indicazioni fornite dalle Dogane, che prescindono dalla modalità di trasporto utilizzata (aerea o marittima), evidenziano che:

1. per le merci trasportate tra porti o aeroporti dell'Unione e vincolate al regime di transito unionale, qualora ci si avvalga della semplificazione dell'ETD, non è richiesta una garanzia;
2. il titolare del regime è la compagnia aerea/marittima;
3. l'utilizzo dell'ETD è soggetto ad autorizzazione e, pertanto, la relativa domanda deve essere presentata attraverso il nuovo sistema informatico unionale delle decisioni doganali (Customs Decisions System - CDS) all'Ufficio regimi doganali e traffici di confine (IT922106) della Direzione Centrale, preposto all'accettazione della richiesta e al rilascio della relativa decisione;
4. nella domanda, il richiedente (compagnia aerea o marittima) deve fornire tutte le **informazioni** prescritte che saranno verificate dal predetto Ufficio il quale, successivamente, provvederà ad avviare la consultazione preliminare presso le Strutture territoriali;
5. le compagnie aeree e marittime nazionali che già applicano le procedure semplificate, potranno usufruire di tali agevolazioni solo **fino al 30 aprile 2018** e, qualora intendano beneficiare delle nuove semplificazioni in commento, dovranno ricorrere dal 1° maggio 2018 alla nuova procedura semplificata dell'ETD, presentando l'apposita richiesta di autorizzazione tramite il CDS secondo le citate modalità e con congruo anticipo rispetto a tale data.

[Agenzia delle Dogane, Nota 5 marzo 2018, n. 25515](#)

[Commissione Europea, Manuale Transito, Parte VI](#)

Canone RAI

Canone RAI, in G.U. il Decreto che alza la soglia di esenzione

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dello scorso 3 marzo il [Decreto 16 febbraio 2018](#) contenente l'ampliamento della soglia reddituale ai fini dell'esenzione del pagamento del **canone di abbonamento televisivo** per soggetti di età pari o superiore a **settantacinque anni**. Per tali soggetti la soglia reddituale, che li libera dall'obbligo di versare il canone, **passa da 6.713,98 euro a 8.000 euro**.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

La misura si è resa possibile grazie alle **maggiori entrate** del canone garantite dal nuovo metodo di riscossione: l'inserimento dell'abbonamento TV nelle bollette dell'energia elettrica. Come previsto dalla [Stabilità 2016](#), per gli anni dal 2016 al 2018, le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, sono riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50% per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate:

- a) all'ampliamento **sino ad 8.000 euro** della soglia reddituale ai fini della esenzione del pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni;
- b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione;
- c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Ebbene, le maggiori entrate sono state pari a 193.678.758,76 di euro. Di queste, 96.839.379,38 euro sono da destinare ai predetti tre interventi, di cui euro 20.900.000 all'ampliamento della soglia di esenzione per gli over 75.

[MEF, Decreto 16 febbraio 2018, G.U. 3 marzo 2018, n. 52](#)

[Legge 28 dicembre 2015, n. 208](#)

Interpello

Agenzia delle Entrate, un unico indirizzo per gli interpelli "centrali"

Un unico indirizzo per gli interpelli agli uffici centrali delle Entrate. Con il [Provvedimento n. 47688/2018](#) emanato il 1° marzo 2018, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che gli interpelli "centrali" vanno indirizzati alla **Divisione Contribuenti**. «*Si tratta – illustrano le Entrate in una nota – dei quesiti presentati al Fisco dalle Amministrazioni centrali dello Stato, dagli Enti pubblici a rilevanza nazionale, dai soggetti di più rilevante dimensione, dai non residenti e, in generale, di tutti gli interpelli inviati dalle Direzioni Regionali alle strutture centrali nei casi di maggiore complessità o incertezza*».

Dunque, in questi casi la **Divisione Contribuenti** diventa l'**unica struttura** alla quale inviare le diverse tipologie di interpello; una necessità scaturita dalla riorganizzazione delle strutture centrali

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

delle Entrate. È anche previsto un periodo “transitorio”: «Per assicurare un passaggio graduale al nuovo modello organizzativo e garantire il rispetto dei termini previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, **fino al 31 marzo**, le risposte alle istanze presentate potranno essere rese anche dalla Direzione centrale Coordinamento normativo e dalla Direzione centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità immobiliare della Divisione servizi».

Anche la PEC diventa unica, infatti le istanze via posta elettronica certificata devono essere inviate all'indirizzo interpello@pec.agenziaentrate.it. Per gli interpelli da parte dei soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo, bisogna invece fare riferimento all'indirizzo PEC indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello per l'adesione. È inoltre indicato anche il nuovo indirizzo di posta elettronica libera (div.contr.interpello@agenziaentrate.it) che i soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato potranno utilizzare.

[Agenzia delle Entrate, Provvedimento 01 marzo 2018, n. 47688](#)

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

ADEMPIMENTI

Associazioni e società sportive dilettantistiche

ONLUS

Al 3 aprile la spedizione telematica del Modello EAS

Entro il **3 aprile 2018** (la data originaria del **31 marzo quest'anno cade di sabato**), gli enti associativi privati in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa tributaria per godere delle disposizioni di favore legati alla non imponibilità per le quote e i contributi associativi percepiti, nonché, per determinate attività, devono trasmettere in via telematica, all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, mediante il **modello EAS**.

Il modello EAS rappresenta quindi uno dei principali obblighi degli enti associativi senza scopo di lucro.

L'Agenzia delle Entrate specifica che il modello EAS 2018 dovrà essere inviato in caso di **variazioni**, eccetto che nei seguenti casi:

- a) modifica dei dati anagrafici dell'ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA);
- b) variazioni per il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente;
- c) variazione del costo sostenuto per messaggi pubblicitari;
- d) variazione dell'ammontare delle entrate;
- e) variazione del numero dei soci e/o associati dell'ente;
- f) variazione nell'ammontare delle erogazioni liberali ricevute o dell'ammontare dei contributi pubblici ricevuti;
- g) variazione del numero e giorni per l'organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi.

Soggetti obbligati

I soggetti obbligati alla presentazione del modello sono tutti gli enti di tipo associativo che fruiscono della detassazione delle quote associative ovvero dei contributi o dei corrispettivi

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

prevista dagli artt. [148 T.U.I.R.](#) e [4](#), D.P.R. n. 633/1972, di **nuova costituzione**, o già costituiti ma per cui sia intervenuta una variazione dei dati precedentemente comunicati.

Sono invece **esonerati** dalla comunicazione:

1. le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali al di fuori di quelle marginali individuate dal [D.M. 25 maggio 1995](#) (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
2. le associazioni pro-loco che hanno esercitato l'opzione per il regime agevolato previsto dalla [Legge n. 398/1991](#), in quanto nel periodo d'imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 400.000 euro;
3. le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro del CONI che non svolgono attività commerciale;
4. i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
5. le ONLUS di cui al [D.Lgs. n. 460/1997](#);
6. gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione)

L'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità, per alcuni soggetti, di compilare il modello EAS **solo in alcune parti** ([Circolare n. 45/E/2009](#)).

Il **modello semplificato** può essere presentato dai seguenti soggetti:

1. le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, diverse da quelle espressamente esonerate;
2. le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla [Legge n. 383/2000](#);
3. le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla [Legge n. 266/1991](#), diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono ONLUS di diritto);
4. le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del [D.P.R. n. 361/2000](#);

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

5. le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
6. i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della [Legge n. 2/1997](#) o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
7. le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
8. l'Anci, comprese le articolazioni territoriali;
9. le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
10. le associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'albo tenuto dal Ministero della difesa;
11. le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modalità e termini per la comunicazione

Gli enti devono presentare il modello EAS **entro il 31 marzo** dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione di uno dei dati precedentemente comunicati.

Quest'anno, poiché il 31 marzo cade di sabato, la scadenza **slitta al 3 aprile**.

In caso di nuova costituzione o di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall'[art. 30](#) del D.L. n. 185/2008), la comunicazione deve essere effettuata **entro 60 giorni** dalla data di costituzione o dalla perdita dei requisiti.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Il modello EAS è unico ed è scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.
www.agenziaentrate.gov.it.

È costituito dal frontespizio e da una seconda sezione dedicata alla stesura delle domande.

Una volta compilato deve essere inviato, in via telematica, direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.

Mancata presentazione

Gli Enti che pur essendo obbligati all'adempimento non l'abbiano eseguito tempestivamente, non sono esclusi dall'accesso ai regimi fiscali opzionali ([D.L. n. 16/2012](#)), purché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Ovviamente questo vantaggio conosciuto come "**remissione in bonis**" può essere concesso a condizione che il contribuente:

- a. abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento alla data di scadenza ordinaria del termine;
- b. effettui la comunicazione (o effettui l'adempimento richiesto) entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- c. versi contestualmente l'importo pari alla misura minima della sanzione esclusa la compensazione prevista.

L'omessa presentazione del modello EAS nei termini comporta **l'inapplicabilità dei benefici fiscali**.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

GUIDE OPERATIVE

F24

Legge di Bilancio 2017

PIR: il regime fiscale agevolato chiarito dall'Agenzia delle Entrate di Saverio Cinieri e Ada Ciaccia

Al fine di canalizzare il risparmio delle famiglie verso gli investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, facilitando la crescita del sistema imprenditoriale italiano, la [Legge di Bilancio per il 2017](#) prevede un **regime di non imponibilità dei redditi di capitale e diversi di natura finanziaria** derivanti da determinati investimenti, **operati tramite piani individuali di risparmio a lungo termine** che rispettino le caratteristiche espressamente previste dalle norme (vincoli e divieti di investimento), nonché un regime di non imponibilità ai fini dell'imposta di successione.

Con la [Circolare n. 3/E](#) dell'Agenzia delle Entrate sono state date dettagliate indicazioni per l'applicazione delle disposizioni concernenti i piani di risparmio a lungo termine (PIR), che si espongono brevemente di seguito.

PIR: aspetti generali

L'**obiettivo** della normativa in esame è quello di indirizzare il risparmio delle famiglie, attualmente concentrato sulla liquidità, verso gli strumenti finanziari di imprese industriali e commerciali italiane ed europee radicate sul territorio italiano per le quali maggiore è il fabbisogno di risorse finanziarie e insufficiente è l'approvvigionamento mediante il canale bancario

Particolarità del regime fiscale introdotto dalla Legge è la **non applicazione della tassazione** prevista per i redditi finanziari derivanti dagli investimenti inseriti nel piano ed effettuati nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa in esame.

Inoltre, per consentire ai destinatari delle somme investite di poter contare su risorse stabilmente destinate alla produzione di beni e servizi, il legislatore collega il regime fiscale al mantenimento dell'investimento per un periodo di **tempo minimo pari a cinque anni** (cd. minimum holding period).

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Il trascorrere del **minimum holding period** ha l'effetto di consolidare tale regime di non imponibilità, relativamente ai redditi che si sono prodotti medio termine, e di consentirne l'applicazione ai redditi derivanti in futuro dagli strumenti per i quali sia già trascorso il predetto periodo minimo di detenzione purché mantenuti nel piano.

Ambito soggettivo

Possono godere della tassazione agevolata le **persone fisiche "fiscalmente" residenti** nel territorio dello Stato che conseguono redditi di natura finanziaria al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa commerciale, relativamente ad investimenti detenuti, **per almeno cinque anni**, nell'ambito di un **piano individuale di risparmio (PIR)** appositamente costituito presso un intermediario abilitato.

Nota bene: il requisito della residenza fiscale in Italia è richiesto, senza possibilità di deroghe, pertanto il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte del titolare del piano comporti il venir meno di uno dei requisiti previsti dalla legge per fruire della agevolazione. Pertanto, a decorrere dalla data in cui si considera mutata la residenza, si applica il regime fiscale proprio dei soggetti non residenti.

La legge impone inoltre un altro requisito precisamente una persona fisica non può essere titolare di più di un PIR e che detti rapporti non possono essere intestati a più soggetti.

Casi particolari - il minore

La legge non ha stabilito limiti minimi all'età delle persone fisiche che possono essere titolari di un PIR e, pertanto, si ritiene che anche un minore possa rivestire tale qualifica. In tal caso, ai fini della tassazione del reddito, *"i redditi del minore soggetti all'usufrutto legale dei genitori"* sono imputati ai genitori titolari dell'usufrutto ([art. 4 del T.U.I.R.](#)).

Ne consegue che, al fine di rispettare il principio di **unicità del PIR**, il regime di non imponibilità si applica solo nel caso in cui l'usufruttuario, a cui è imputato il reddito finanziario derivante da investimenti inseriti in un PIR intestato ad un minore, non sia contemporaneamente titolare di altro PIR. Nel caso in cui i redditi dei minori non siano soggetti ad usufrutto, la richiesta di

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

costituzione del PIR dovrà essere effettuata dal soggetto delegato ad operare per le posizioni intestate al minore. In questo caso, il soggetto delegato può anche essere intestatario di un proprio PIR.

Casi particolari - Casse di previdenza e Fondi pensione

Anche gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono investire anche in PIR.

In particolare, possono destinare somme, fino al **5 per cento dell'attivo patrimoniale** risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati nonché ai piani di risparmio a lungo termine.

Ai fini della applicazione di tale limite, si ritiene che qualora in un esercizio vengano effettuati investimenti rilevanti ai fini dei suddetti regimi di esenzione fino al limite del 5 per cento, nell'esercizio successivo possono essere effettuati investimenti agevolabili solo nei limiti del 5 per cento dell'incremento dell'attivo patrimoniale. Mentre se c'è una diminuzione dell'attivo patrimoniale, non si potranno effettuare ulteriori investimenti qualificati restando validi come tali quelli posti in essere negli esercizi precedenti.

Ambito oggettivo

Il regime di non imposizione si applica ai **redditi di capitale** e ai **redditi diversi** di natura finanziaria, derivanti da determinati investimenti.

Sono **escluse** dal regime in questione le seguenti tipologie di redditi:

1) i redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente. si tratta, tra l'altro:

- dei proventi derivanti da organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, OICR), istituiti in Stati non appartenenti all'UE o diversi da Stati SEE;
- dei proventi derivanti da OICR istituiti in Stati UE o Stati SEE, non armonizzati e i cui gestori non sono vigilati;
- dei redditi imputati per trasparenza a fronte della partecipazione in misura superiore al 5 per cento del valore del patrimonio di OICR immobiliari;

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- degli utili derivanti da partecipazioni “non qualificate” in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata i cui titoli non siano negoziati in mercati regolamentati.

2) **i redditi di capitale e i redditi diversi derivanti da partecipazioni** che sono considerate “qualificate” ai sensi della lettera c), comma 1, del predetto [art. 67 del T.U.I.R.](#), precisamente le partecipazioni che rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

Nota bene: per determinare la natura “qualificata” o meno delle partecipazioni, si deve tener conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica, vale a dire il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Modalità di costituzione del PIR

Il PIR si costituisce con la destinazione di somme o valori, allo scopo di effettuare gli investimenti qualificati attraverso:

1. **un rapporto di custodia o di amministrazione**, anche fiduciaria, esercitando l’opzione per l’applicazione del risparmio amministrato;
2. **un rapporto di gestione di portafoglio** esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
3. altro “**stabile rapporto**” con un intermediario abilitato esercitando l’opzione per l’applicazione del regime del risparmio amministrato;
4. la **stipula di un contratto di assicurazione sulla vita** o di capitalizzazione che rispettino i requisiti di investimento richiesti dalle norme, in tal caso non è richiesta l’opzione per il regime del risparmio amministrato, non essendo le imprese di assicurazioni tra i soggetti abilitati all’applicazione di detto regime fiscale.

È richiesto dunque l’intervento di operatori professionali quali:

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- a) gli intermediari residenti e stabili organizzazioni di intermediari esteri, abilitati all'applicazione del regime del risparmio amministrato;
- b) imprese di assicurazioni residenti nel territorio dello Stato;
- c) imprese di assicurazione non residenti che operano nel territorio dello Stato tramite una stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina in Italia di un rappresentante fiscale scelto tra i predetti soggetti residenti.

Nel novero degli intermediari che applicano il regime del risparmio amministrato rientrano i soggetti appartenenti alle seguenti categorie:

- banche;
- società d'intermediazione mobiliare;
- società fiduciarie che amministrano beni per conto terzi;
- Poste Italiane S.p.a;
- agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale;
- società di gestione del risparmio.

Amministrazione fiduciaria

L'investitore può comunque decidere di costituire un piano di risparmio a lungo termine beneficiando del regime in esame mediante un rapporto di amministrazione fiduciaria, con o senza intestazione, delle attività finanziarie conferite che possono essere depositate anche presso **intermediari non residenti**.

In tal caso si potrà costituire il piano:

1. presso la società fiduciaria che sarà responsabile della gestione fiscale del piano;
2. presso altro intermediario, diverso dalla società fiduciaria alla quale viene conferito mandato fiduciario all'intestazione del PIR, il quale si occuperà della relativa gestione fiscale mentre la fiduciaria adempie agli obblighi di comunicazione. In tal caso la fiduciaria dichiarerà, sotto la propria responsabilità, che il fiduciante per conto del quale è

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

effettuato l'investimento possiede tutti i requisiti per usufruire del regime PIR e che tutte le condizioni sono rispettate.

Nota bene: è necessaria la costituzione di uno specifico rapporto stabile e continuativo con l'operatore professionale. Pertanto, qualora presso lo stesso gestore fosse presente già un altro rapporto finanziario intestato al medesimo soggetto, dovrà essere predisposta una separazione contabile delle somme e dei relativi impieghi destinati al PIR.

Limiti all'entità delle somme e valori destinati al PIR

La Legge di Bilancio ha stabilito che l'importo investito non può superare complessivamente il **valore di 150.000 euro, con un limite, per ciascun anno solare, di 30.000 euro.**

Non è però previsto un arco temporale prefissato per il raggiungimento del "tetto" massimo complessivo.

Si possono destinare al piano importi inferiori al limite annuo di 30.000 euro e, in tal caso, l'importo non investito in un anno può essere investito negli anni successivi, rispettando sempre il limite annuale di 30.000 euro. Ciò comporta che il limite complessivo di 150.000 euro può essere raggiunto in un periodo di tempo superiore ai cinque anni.

Nota bene: è consentito effettuare l'investimento in momenti diversi dell'anno, purché entro il limite dei 30.000 euro.

Le somme da considerare ai fini della determinazione del limite, sono rappresentate:

- dalle somme affidate all'intermediario (bancario, finanziario o impresa di assicurazione);
- nel caso di conferimento di strumenti finanziari già posseduti, del loro valore alla data di conferimento.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Le somme investite devono essere, in via generale, assunte **al netto di eventuali oneri sostenuti**, mentre in caso di sottoscrizione di un contratto di assicurazione rileva l'ammontare dei premi versati.

L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio devono conservare "separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti".

Infine, è stabilito che, nel caso di investimenti effettuati tramite OICR o imprese di assicurazione i **rendimenti che non vengono distribuiti** e, quindi, si cumulano durante l'investimento, non possono essere considerati "nuovi" investimenti e, quindi, non rilevano ai fini della verifica dei suddetti limiti di plafond annuale e complessivo (rispettivamente 30.000 euro e 150.000 euro).

Investimenti oggetto del PIR

Gli investimenti oggetto del piano abbiano determinate caratteristiche e rispettino specifici vincoli di composizione e limiti.

In particolare deve trattarsi di "**strumenti finanziari**", anche non negoziati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato e in Stati membri UE o SEE, con stabili organizzazioni in Italia, c.d. "**investimenti qualificati**".

Precisamente:

1) il **70 per cento** delle somme o valori destinati al piano deve essere costituito da investimenti qualificati. E' previsto che tale quota sia investita:

- a) per **almeno il 30 per cento** del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB (Financial Times Stock Exchange Milano Indice di Borsa) di Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (di seguito, semplificando in breve imprese "NON FTSE MIB").

2) la restante parte (quota **cd. "libera"**), può essere destinato a investimenti che non hanno le caratteristiche per essere considerati qualificati nonché in impieghi di liquidità, quali depositi e conti correnti.

Nota bene:

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- b) i mezzi di pagamento, quali ad esempio i conti correnti, sebbene non costituiscano strumenti finanziari secondo la definizione del T.U.F., possono rientrare nel PIR entro il **limite del 10 per cento** del valore complessivo del piano (limite alla liquidità);
- c) gli strumenti finanziari emessi da società immobiliari (di qualsiasi tipo) possono rientrare tra gli investimenti “non qualificati” inclusi nella quota libera del 30 per cento del valore complessivo del patrimonio investito nel PIR;
- d) **non più del 10 per cento** delle somme o valori destinati nel piano può essere investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con lo stesso soggetto o con altra società appartenente al medesimo gruppo (cd. “limite di concentrazione”).

Vincolo di detenzione dell'investimento disinvestimento e rimborso

Per poter usufruire del beneficio è necessario che gli “strumenti finanziari in cui è investito il piano siano detenuti **per almeno cinque anni**” (cd. requisito temporale).

In merito alle modalità di computo di detto periodo minimo di detenzione, si ritiene che debba farsi riferimento alla data puntuale di acquisto (o sottoscrizione) dello strumento finanziario oggetto di investimento e quella di cessione o rimborso. Detto requisito deve essere mantenuto esclusivamente in capo al titolare del PIR.

Nota bene: l'acquisto degli strumenti si considera effettuato al momento in cui le relative somme sono effettivamente versate.

Tale vincolo temporale non rileva per la liquidità detenuta in conti correnti.

Attenzione: Il mancato rispetto del vincolo di detenzione comporta la perdita del beneficio fiscale con la ripresa a tassazione (**recapture**) dei redditi realizzati nel periodo di investimento e non assoggettati ad imposizione.

Reinvestimento in caso di rimborso

Nel caso in cui per gli strumenti finanziari, inseriti nel piano, è previsto il rimborso, e quest'ultimo si verifica prima del compimento del periodo minimo di detenzione richiesto dalla

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

legge per fruire compiutamente del regime di agevolazione fiscale, il controvalore conseguito deve essere **reinvestito** in strumenti finanziari per poter continuare a godere del beneficio stesso.

Per assicurare la continuità la normativa impone un obbligo di “reinvestimento” del controvalore conseguito con il rimborso **entro 90 giorni dalla data del rimborso stesso** al fine di mantenere il beneficio fiscale solo se l’investimento in strumenti di durata inferiore ai cinque anni viene, in sostanza, “continuato” attraverso l’acquisizione di un altro strumento, per il periodo di tempo minimo ordinariamente richiesto.

Naturalmente la “sostituzione” del primo strumento con il secondo, finalizzata ad assicurare il rispetto del vincolo di detenzione non deve far venir meno il rispetto dei vincoli di “composizione” dell’investimento e di “concentrazione”.

Attenzione: nel caso in cui gli strumenti finanziari acquistati successivamente ad un rimborso compresi nel PIR siano ceduti prima che sia trascorso il periodo di tempo minimo necessario a maturare l’holding period, le conseguenze derivanti dalla cessione degli stessi prima del quinquennio si applicano non solo ai redditi derivanti da questi ultimi strumenti finanziari, ma anche a quelli derivanti dagli strumenti finanziari precedentemente detenuti e che sono stati oggetto di rimborso.

Disinvestimento tramite cessione

È consentita la possibilità di “**disinvestimento**” del piano attraverso la cessione degli strumenti finanziari in esso contenuti.

Due i possibili scenari:

- a) **nel caso di maturazione dell’holding period**, la cessione non comporta conseguenze fiscali, in quanto il regime di non imponibilità di cui hanno fruito i redditi medio tempore percepiti, riferibili allo strumento finanziario ceduto, si consolida anche relativamente al reddito derivante dalla cessione;
- b) **nel caso di mancato rispetto dell’holding period**, la cessione comporta, in linea di principio, che i redditi percepiti medio tempore e quelli realizzati a seguito della cessione sono soggetti a recapture secondo le regole ordinarie ossia quelle proprie del regime del risparmio amministrato.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Versamenti di imposte in caso di recapture

Nel caso di recapture, le imposte che devono essere corrisposte unitamente agli interessi (ma senza applicazione di sanzioni), sono versate dall'intermediario presso il quale il piano è stato aperto **entro il giorno 16 del secondo mese successivo** alla cessione con il codice tributo 1070 ([Risoluzione n. 21/E/2018](#)).

Decadenza dal regime

Si decade dal regime fiscale agevolato quando non si rispettano le seguenti condizioni:

- a) il rispetto del "vincolo di composizione", sia in termini quantitativi (70 per cento e relativo 30 per cento) che temporali (per i due terzi dell'anno), del patrimonio conferito nel piano;
- b) il rispetto della quota del 10 per cento di "concentrazione" negli investimenti qualificati, in depositi e liquidità (per i due terzi dell'anno);
- c) il rispetto delle condizioni di cui al comma 104 nel caso di OICR PIR compliant (per i due terzi dell'anno);
- d) l'assenza di investimenti in strumenti emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella predetta nella white list.

Trasferimento del PIR

In caso di **trasferimento del PIR**, intestato sempre allo stesso investitore, dall'intermediario presso cui è stato costituito ad un altro intermediario autorizzato alla gestione dello stesso non rileva ai fini del computo dei cinque anni e quindi non comporta la decadenza del beneficio fiscale in esame.

L'intermediario presso cui il piano è trasferito deve aver cura di assumere dall'intermediario di provenienza tutte le informazioni previste dalla normativa in sede di costituzione del PIR oltre ai dati relativi alle ritenute ed imposte sostitutive non applicate in via condizionata nonché ogni altra informazione necessaria in relazione agli investimenti effettuati nel piano, per ciascun anno di durata dello stesso.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Chiusura del PIR

Non è stata stabilita una durata massima del PIR che, pertanto, coincide con la durata della vita del titolare.

Diverse sono, tuttavia, le circostanze che possono comportarne la chiusura, tra cui:

- a) la perdita della residenza fiscale in Italia;
- b) la richiesta da parte del titolare del rimborso totale degli strumenti finanziari oggetto del piano con revoca contestuale del piano;
- c) il trasferimento degli strumenti in un rapporto che non abbia le caratteristiche proprie del PIR;
- d) il decesso del titolare.

La chiusura del PIR non comporta la decadenza dall'agevolazione se per gli investimenti detenuti nel piano risulta rispettato il requisito temporale previsto dalla normativa, in quanto il verificarsi di tale condizione consolida il regime di non imponibilità rispetto a tutti i redditi generati dagli strumenti fino al momento della chiusura.

Se per gli investimenti di cui si dispone la chiusura non è maturato il quinquennio, opera la ripresa a tassazione (recapture) con l'obbligo di effettuare l'eventuale versamento entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello in cui la chiusura si è verificata con l'apposito codice tributo.

Adempimenti a carico degli intermediari

E' utile soffermarsi su quelli che sono gli adempimenti a carico degli intermediari abilitati e le imprese di assicurazione presso i quali il PIR è detenuto per la corretta applicazione del regime. In particolare essi devono:

- acquisire l'autodichiarazione da parte dell'investitore in merito al possesso dei requisiti personali e patrimoniali previsti (residenza, unicità della titolarità, assenza di partecipazioni "qualificate" detenute direttamente o indirettamente dal titolare del PIR o dai suoi familiari);

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli – Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 – Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it - vincenzo.sica@odcettorreannunziata.it

www.vincenzosica.com



SICA & PARTNERS

Strategia d'impresa pubblica e privata

*Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

- tenere separata evidenza, ai fini fiscali, per ciascun anno delle somme e dei valori destinati al piano e degli investimenti qualificati effettuati;
- restituire le ritenute alla fonte e imposte sostitutive applicate in capo ai titolari del PIR (ma "non dovute") ed effettuarne lo scomputo dal versamento di altre ritenute e imposte;
- "recuperare" le imposte dovute attraverso "adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista" al titolare per provvedere al versamento nei tempi richiesti.

20121 – Milano – Via Monte Napoleone, 8 – tel. 3357779468

00187 – Roma – Via Calabria, 56 – tel. 0645479660 – fax 0645479659

80121 – Napoli- Via Giosuè Carducci, 42 – tel. 3357779468

80058 - Torre Annunziata – Corso Umberto I, 35 – tel./fax 0815368285

sicapartners@libero.it - vsica@sicapartners.it – vincenzo.sica@odcettoreannunziata.it

www.vincenzosica.com